
circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacolteelli@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv.to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv.to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. - P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it

Circolare n. 01/2020 del 27/01/2020

Novità fiscali - Decreto fiscale e Legge di Bilancio 2020

Tracciabilità delle detrazioni fiscali

A decorrere dal 01/01/2020, la detrazione Irpef del 19% degli oneri fiscalmente rilevanti di cui all'art. 15 del Tuir (e quindi per assicurazioni sulla vita, previdenza complementare, rette asili nido, spese universitarie, spese veterinarie, ecc..), sarà riconosciuta esclusivamente a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili (POS, Carta di Credito, Bonifico).

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese effettuate per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, per le quali continuerà ad applicarsi il sistema Tessera Sanitaria.

Nuovi limiti di utilizzo del contante

Entrerà in vigore con gradualità la riduzione del limite all'utilizzo del contante nei pagamenti.

Dal 01/07/2020 al 31/12/2021, il limite di utilizzo del contante viene fissato a 2.000 euro, mentre dal 01/01/2022 il limite scenderà a 1.000 euro.

Contrasto alle indebite compensazioni

La compensazione dei crediti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA) per importi annui superiori ad euro 5.000, è ammessa a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emerge il credito.

Ricordiamo, inoltre, che i mod. F24 che contengano importi a credito da compensare (compresi quelli relativi al bonus Renzi o dal recupero degli importi a credito derivanti dal mod. 730), dovranno essere trasmessi esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 web" o "F24 online") o tramite intermediari abilitati con canale Entratel.

Non è, quindi, consentita la presentazione tramite home-banking.

Esterometro

L'invio dell'Esterometro (ovvero la dichiarazione periodica delle operazioni effettuate verso e da soggetti non residenti) non avrà più cadenza mensile, bensì trimestrale con termine di invio entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Reati tributari – Confisca allargata

Con decorrenza dal 01/01/2020 sono notevolmente inasprite le soglie di punibilità e le pene previste dal D.Lgs. 74/2000 in materia di reati tributari, come sinteticamente evidenziato nella seguente tabella. È inoltre modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, al fine di punire specificamente l'ente nelle circostanze in cui

i reati tributari siano compiuti a vantaggio dell'ente, ed è stata inoltre ampliata la tipologia di reati tributari che danno luogo a responsabilità dell'ente.

È inoltre introdotta la cosiddetta "confisca allargata" (o anche detta per sproporzione) per i reati tributari di importo più elevato previsti dal nuovo art. 17-ter del D.Lgs. 74/2000, originariamente nata per la lotta alla criminalità organizzata.

Tale misura prevede la confisca di denaro o beni detenuti direttamente, o per interposta persona fisica o giuridica, e dei quali il condannato non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza e di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato.

Si rileva che è a tal fine prevista la facoltà di estinguere i reati tributari di cui trattasi tramite integrale pagamento del debito verso l'Erario (con il cosiddetto "ravvedimento") purché ciò avvenga prima della formale conoscenza di una indagine in corso.

	fino al 31/12/2019	dal 01/01/2020
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti	Minimo: 1 anno e 6 mesi Massimo: 6 anni	Minimo: 4 anni Massimo: 8 anni La pena è ridotta se l'ammontare degli elementi fittizi è inferiore a 100.000 euro: Minimo: 1 anno e 6 mesi Massimo: 6 anni
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (se imposta evasa è superiore a 30.000 euro e se l'ammontare degli elementi fittizi è superiore al 5% del totale degli elementi attivi dichiarati o comunque superiore a 1,5 mln euro)	Minimo: 1 anno e 6 mesi Massimo: 6 anni	Minimo: 3 anni Massimo: 8 anni
Dichiarazione infedele (se imposta evasa è superiore a 150.000 euro e se l'ammontare degli elementi fittizi è superiore al 10% del totale degli elementi attivi dichiarati o comunque superiore a 3 mln euro)	Minimo: 1 anno Massimo: 3 anni	Minimo: 2 anni Massimo: 4 anni e 6 mesi Valore imposta evasa ridotto da 150.000 a 100.000 euro. Ammontare elementi fittizi ridotto da 3 mln a 2 mln di euro.
Omissa dichiarazione (se imposta evasa è superiore a 50.000 euro o ritenute non versate superiori a 50.000 euro nel caso di mod. 770)	Minimo: 1 anno e 6 mesi Massimo: 4 anni	Minimo: 2 anni Massimo: 5 anni
Emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti	Minimo: 1 anno e 6 mesi Massimo: 6 anni	Minimo: 4 anni Massimo: 8 anni La pena è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro:

		Minimo: 1 anno e 6 mesi Massimo: 6 anni
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Minimo: 1 anno e 6 mesi Massimo: 6 anni	Minimo: 3 anni Massimo: 7 anni
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (se superiore a 150.000 euro nel periodo d'imposta)	Minimo: 6 mesi Massimo: 2 anni	invariato
Omesso versamento di Iva (se superiore a 250.000 euro nel periodo d'imposta)	Minimo: 6 mesi Massimo: 2 anni	invariato
Indebita compensazione (se superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta)	Minimo: 6 mesi Massimo: 2 anni	invariato

Compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse-charge

Sono entrate in vigore dal 01/01/2020 le nuove misure per il contrasto all'illecita somministrazione di manodopera, con l'obiettivo di evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l'abuso delle compensazioni nonché l'evasione in materia IVA. La decorrenza della nuova disciplina è fissata al 01/01/2020, salvo che per il reverse-charge IVA per il quale, invece, occorrerà attendere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea.

In particolare è stato introdotto il nuovo art. 17-bis al D.Lgs. 241/97 che prevede che i committenti che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. "labour intensive") presso le sedi di attività del committente (quindi cantieri, reparti, unità produttive, anche dislocate lontano dalla sede legale, ecc.) con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- le imprese committenti, devono richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.
- il versamento delle ritenute deve essere effettuato dalle imprese appaltatrici con una delega per ogni appaltatore, senza possibilità di compensazione. Entro 5 giorni lavorativi dal versamento le imprese appaltatrici devono inviare, via PEC, ai propri committenti le copie delle deleghe di pagamento F24;
- le imprese appaltatrici sono obbligate a trasmettere ai committenti un "elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nella esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato.
- i committenti sono tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati nel caso di mancata trasmissione o per omessi o insufficienti versamenti fino al

20% del valore complessivo dell'opera o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate;

- le imprese appaltatrici non possono avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso del contratto, per il personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
- viene estesa l'inversione contabile in materia di Iva (reverse-charge) sulle prestazioni relative a contratti di appalto, subappalto, affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. L'inversione contabile non si applica però per le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti/società già soggetti allo split payment.

Sono esonerati da questi nuovi obblighi le imprese con i seguenti requisiti:

- che siano in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che hanno eseguito nell'ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tali condizioni vanno comunicate al committente, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo

È stata modificata, con decorrenza dal 01/01/2020, la disciplina relativa al credito d'imposta per attività di R&S.

In particolare:

- è stato eliminato il confronto con la media degli investimenti eseguiti nel triennio 2012-2014 per il calcolo degli investimenti incrementativi. Pertanto, a decorrere dagli investimenti effettuati dal 01/01/2020, il calcolo del credito d'imposta dovrà essere eseguito sul totale delle spese sostenute nell'anno, senza doverne calcolare l'incremento rispetto al triennio 2012-2014;
- è stata ampliata la tipologia di investimenti agevolabili;
- è stata, al contempo, ridotta la percentuale di calcolo del credito d'imposta

In particolare il credito d'imposta è riconosciuto per i seguenti investimenti e relative percentuali:

- **Ricerca e sviluppo:** credito d'imposta pari al **12%** delle spese ammissibili al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti, nel limite di 3.000.000 euro/anno. Sono ricomprese in tale tipologia di investimenti la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.

- **Innovazione tecnologica:** credito d'imposta pari al **6%** delle spese ammissibili al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti, nel limite di 1.500.000 euro/anno.
Il credito d'imposta è incrementato al **10%** per gli investimenti finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con decreto MISE.
Sono ricomprese in tale tipologia di investimenti le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
- **Altre attività innovative:** credito d'imposta pari al **6%** delle spese ammissibili al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti, nel limite di 1.500.000 euro/anno.
Sono ricomprese in tale tipologia di investimenti le attività di design e ideazione estetica svolte nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica.

Entro il 01/03/2020 è prevista la pubblicazione di un apposito Decreto del MISE che stabilirà i criteri per la corretta applicazione delle predette definizioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione, previo rilascio di apposita certificazione contabile da parte del soggetto incaricato della revisione legale. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

Con apposito decreto del MISE saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio di apposita comunicazione da inviare al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Dovrebbe, comunque, trattarsi di comunicazione esclusivamente con finalità statistiche.

Impresa 4.0 (ex super e iper-ammortamento)

Nella misura denominata "Impresa 4.0" confluiscono i precedenti incentivi denominati superammortamento e iperammortamento che vengono sostituiti da un nuovo meccanismo basato sul riconoscimento di un credito d'imposta, anziché sull'innalzamento delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In particolare per gli investimenti, eseguiti tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 (o anche entro il 30/06/2021 a condizione che venga versato un acconto almeno del 20% entro il 31/12/2020), in beni strumentali nuovi, è previsto un particolare credito d'imposta nelle misure di seguito indicata:

- a) credito d'imposta del **40%** per i beni precedentemente identificabili con l'agevolazione prevista per l'iperammortamento (allegato A alla L. 232/2016), fino all'importo di euro 2,5 mln e del **20%** per la quota di investimento superiore a euro 2,5 mln e fino all'importo massimo di investimento di euro 10 mln.
- b) credito d'imposta del **15%** per gli investimenti in software interconnessi precedentemente riconducibili al superammortamento (allegato B alla L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili di 700.000 euro.

- c) credito d'imposta del **6%** per gli investimenti per i beni precedentemente riconducibili al superammortamento,

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in auto e motoveicoli non strumentali, fabbricati, costruzioni e beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.

Per gli investimenti di cui ai precedenti punti a) e b) è obbligatoria una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche per essere inclusi negli elenchi di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore ad euro 300.000, la predetta perizia o certificazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, ridotto a tre rate per gli investimenti in software di cui al precedente punto b), a decorrere dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene, ovvero dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui ai precedenti punti a) e b).

I beni oggetto di agevolazione non possono essere ceduti a terzi o trasferiti all'estero entro la fine del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento. In tal caso il contribuente dovrà riversare integralmente il relativo credito d'imposta utilizzato entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi dovuti per l'anno d'imposta in oggetto.

Con apposito decreto del MISE saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Rivalutazione beni d'impresa

È nuovamente riproposta la facoltà di poter procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Rispetto ai precedenti provvedimenti l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per quelli non ammortizzabili, con possibilità di procedere al versamento rateizzato in tre rate annuali (o in sei rate in caso di un'imposta sostitutiva superiore ad euro 3 mln).

L'aliquota per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è fissata al 10%.

La rivalutazione, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31/12/2018 e deve risultare dal bilancio 2019. Sono esclusi i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa iscritti tra le rimanenze.

La rivalutazione avrà riconoscimento fiscale, ai fini dell'ammortamento, a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione e avrà invece riconoscimento fiscale, ai fini dell'eventuale tassazione della plusvalenza, a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione. Fanno eccezione i beni immobili per i quali il riconoscimento fiscale avrà effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 01/12/2021.

ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

È ripristinata, con decorrenza retroattiva dal periodo d'imposta 2019, l'agevolazione ACE, precedentemente abrogata con la Legge Finanziaria 2019, e finalizzata alla detassazione degli utili reinvestiti e all'accrescimento del patrimonio netto delle imprese, con rendimento fissato nella misura del 1,3%.

Ticket restaurant

A decorrere dal 01/01/2020 variano le soglie di esenzione fiscale per i buoni pasto. In particolare:

- per i buoni pasto cartacei, il limite di esenzione si riduce da 5,29 euro al giorno a 4 euro al giorno
- per i buoni pasto elettronici, il limite di esenzione è incrementato da 7 euro al giorno a 8 euro al giorno

Bonus facciate e proroga bonus ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus giardini

A decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, è introdotta la detrazione, nella misura del 90%, degli interventi relativi alle facciate esterne degli edifici ricadenti nelle zone omogenee A o B di cui al Decreto 1444/68 del Ministro dei lavori pubblici.

Il cosiddetto "bonus facciate" spetta per le spese documentate e sostenute nel corso dell'anno 2020, per gli interventi, anche di sola pittura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

La detrazione, nella misura del 90%, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, spetta esclusivamente ai contribuenti persone fisiche e per i soli edifici ubicati in zona A o B del Decreto 1444/1968.

La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti (centri storici e aree circostanti).

La zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq (aree urbanizzate).

In merito alle spese detraibili, viene specificato che i lavori dovranno essere relativi alle sole strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Sono detraibili sia le spese relative ad edifici singoli sia ad edifici condominiali.

Nel caso in cui i lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma prevedano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è obbligatorio che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26/06/2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11/03/2008.

In queste ipotesi, l'ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11/05/2018.

Sono, inoltre, prorogate fino al 31/12/2020 le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia, per risparmio energetico, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, nonché per gli interventi di "sistemazione a verde".

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

A decorrere dal 01/01/2020, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI, l'amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Il mancato pagamento del dovuto entro 30 giorni comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata.

Lotteria degli scontrini

Con decorrenza dal 01/07/2020 è introdotta la cosiddetta "lotteria degli scontrini" alla quale potranno partecipare i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi,

Per parteciparvi ciascun contribuente dovrà richiedere il proprio "codice lotteria" sul sito dell'Agenzia delle Entrate e comunicarlo all'esercente al momento dell'acquisto.

Nella prima versione del provvedimento era prevista una sanzione dai 100 ai 500 euro per gli esercenti che avessero rifiutato di comunicare i dati del cliente all'Agenzia delle Entrate. Nella legge di conversione, la sanzione è stata sostituita dalla possibilità per il consumatore di segnalare l'esercente che rifiuterà di indicare i dati necessari per la partecipazione alla lotteria.

Abolizione TASI e ravvedimento lungo per tributi locali

L'imposta IMU ingloberà anche la precedente Tasi che è abolita a decorrere dal 2020. L'aliquota base è prevista nella misura dello 0,86% e potrà essere aumentata fino al 1,06% con maggiorazione dello 0,08% per i Comuni che già la applicano).

È ampliato l'ambito operativo del ravvedimento operoso, ora esteso a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali. Sono, quindi, previste le riduzioni delle sanzioni a un settimo, un sesto e un quinto del minimo e trovano applicazione quando il contribuente si avvale del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali. Il ravvedimento operoso potrà essere effettuato in qualsiasi momento, e comunque fino alla notifica di un atto di contestazione dell'ente impositore.

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

Ai contribuenti a cui è stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva o di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES (soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie) è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo, anche se non riguardanti l'attività esercitata con la partita cessata.

Acconti IRPEF, IRES e IRAP

Per i contribuenti soggetti agli Isa (es Studi di settore), i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

Imposta sostitutiva su plusvalenze immobiliari

L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, ovvero le plusvalenze ottenute in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, passa dal 20% al 26%.

Ricordiamo che l'imposta sostitutiva si applica, per opzione, in alternativa alla tassazione ordinaria di cui all'art. 67 TUIR.

Obbligo d'invito al contraddittorio

A decorrere dal 01/07/2020 è introdotto l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di emettere gli avvisi di accertamento solo dopo aver esperito, infruttuosamente, il tentativo di definizione della pretesa tributaria mediante contraddittorio.

Assicurazione RC auto

Ogni veicolo intestato ad un membro del nucleo familiare potrà ottenere la stessa classe di merito "bonus-malus" maturata dal mezzo intestato al membro più virtuoso, a condizione che non si siano verificati sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria, nel corso del precedente quinquennio.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

(Corti & Associati)